



*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE  
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE  
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 17 del DPR 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO il decreto 8 maggio 1989 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO l'Accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali previste dall'art. 17 del DPR n. 203 sopra citato;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992 - di approvazione, ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 9, della convenzione-tipo per la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto di energia elettrica;

*23*

VISTO il DPR 9 maggio 1994, n. 608, concernente il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

VISTA la istanza documentata del 20 luglio 1992 e successiva integrazione del 6 luglio 1993, con la quale la ILVA SERVIZI PIOMBINO S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire interventi di risanamento ambientale e di potenziamento della centrale di cogenerazione sita nello stabilimento di Piombino, provincia di Livorno, mediante la sostituzione degli impianti esistenti denominati "CET 1", della potenza di circa 270 MWt e 45 MWe, con l'installazione di nuovi impianti denominati "CET 3" e costituiti da un turbogas della potenza di circa 360 MWt e 105 MWe, nonché da una turbina a vapore da 52 MWe circa;

VISTI i provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi n. 34 del 14 novembre 1990 e n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 19 novembre 1990 e n. 109 del 12 maggio 1992, che prevedono, tra l'altro, le condizioni di assimilabilità degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che la centrale di cogenerazione sopra citata risulta, sulla base del criterio previsto dal suddetto provvedimento CIP n. 6, assimilabile agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

VISTI i pareri favorevoli espressi anche sulla base del parere della Regione Toscana, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

VISTA l'istanza della ILVA SERVIZI ENERGIE S.r.l. con la quale - nel comunicare, con effetto dall'1 ottobre 1994, la fusione per incorporazione delle società ILVA SERVIZI PIOMBINO S.r.l. ed ILVA SERVIZI ENERGIE TARANTO S.r.l. nella ILVA SERVIZI ENERGIE S.r.l. - ha chiesto l'istestazione a proprio nome delle istanze 20 luglio 1992 e 6 luglio 1993 sopra richiamate;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

## DECRETA

### Art. 1

La Società ILVA SERVIZI ENERGIE S.r.l., con sede in Genova, è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi indicati nelle istanze citate in premessa per il risanamento ambientale e il potenziamento della centrale di cogenerazione sita nello stabilimento di Piombino, provincia di Livorno, mediante la sostituzione degli impianti esistenti denominati "CET 1", della potenza di circa 270 MWt e 45 MWe, con l'installazione di nuovi impianti denominati "CET 3" e costituiti da un turbogas della potenza di circa 360 MWt e 105 MWe, nonché da una turbina a vapore da 52 MWe circa.

- 3 -  
Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Rispettare i seguenti limiti alle emissioni:

- SO <sub>2</sub>	≤ 35 mg/Nm <sup>3</sup>
- NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	≤ 80 mg/Nm <sup>3</sup>
- CO (ossido di carbonio)	≤ 75 mg/Nm <sup>3</sup>
- POLVERI	≤ 80 mg/Nm <sup>3</sup>

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%.

2) I limiti alle emissioni, di cui al punto 1), si intendono rispettati quando:

- nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;
- nessun valore medio orario supera il 125% dei valori limite di emissione.

3) In attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, relativo ai nuovi impianti industriali e di cui resta impregiudicata l'applicazione, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti sono i valori minimi indicati dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 citato nelle premesse.

4) Effettuare sul camino, a valle del turbogas e della caldaia a recupero, il controllo in continuo delle emissioni di cui al punto 1), nonché dell'ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime dell'impianto.

Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati.

Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve fare riferimento al citato decreto 12 luglio 1990.

5) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo delle emissioni nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

6) All'atto della messa a regime del nuovo impianto denominato "CET 3" deve essere definitivamente escluso dall'esercizio l'esistente impianto denominato "CET 1".

7) Nel periodo intercorrente tra l'entrata in esercizio e la relativa messa a regime del nuovo impianto denominato "CET 3" le emissioni totali massiche di ossidi di zolfo, di azoto, monossido di carbonio e polveri devono essere inferiori o pari alle attuali emissioni riferite alla potenza termica nominale.

8) I combustibili e residui utilizzabili sono: gas d'altoforno, gas di cokeria, gas naturale, olio combustibile ed oli esausti, quest'ultimi nei limiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

9) Al termine degli interventi di cui al precedente art. 1 i flussi di massa di ciascuna sostanza inquinante devono essere inferiori a quelli dichiarati in base agli articoli 12 e 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, citato in premessa.

10) Entro sessanta giorni dalla data del presente decreto l'esercente dovrà comunicare la data di messa a regime dell'impianto al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nonché alla Regione Toscana.

Roma, il 14 GIU. 1995

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ettore ROSSONI)

*Notari*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE PUNTI  
DE ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Divisione XI

documenti copia, composti da n. ....

conforme all'originale depositato

questo ufficio.

15 GIU. 1995

IL FUNZIONARIO

*Antonio Bellini*

